



Proposta di legge recante:

“Disposizioni per il potenziamento strutturale del diritto allo studio universitario mediante la destinazione dei risparmi di spesa dei gruppi consiliari. Modifica delle leggi regionali 34/2001 e 19/2025.”

**Il Consigliere regionale
F. to Domenico Giannetta**

Proposta di legge recante: “Disposizioni per il potenziamento strutturale del diritto allo studio universitario mediante la destinazione dei risparmi di spesa dei gruppi consiliari. Modifica delle leggi regionali 34/2001 e 19/2025”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge regionale si colloca nell’ambito delle politiche per la piena attuazione del diritto allo studio universitario (DSU), riconosciuto dall’articolo 34 della Costituzione come diritto fondamentale e strumento essenziale di uguaglianza sostanziale.

La Regione Calabria ha disciplinato il DSU con la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, impegnandosi a garantire borse di studio secondo i criteri fissati dal D.lgs. 68/2012, incluso l’obiettivo strategico della copertura totale degli studenti idonei.

La proposta interviene inoltre in continuità con la legge regionale 4 aprile 2025, n. 19, che ha disposto la riduzione delle spese dei Gruppi consiliari e ha destinato i relativi risparmi al finanziamento di borse di studio per studenti meritevoli e bisognosi. La presente proposta si propone di rendere strutturale tale destinazione, inserendola organicamente nel sistema di finanziamento del DSU.

Negli ultimi anni il sistema regionale del DSU ha evidenziato criticità che ne hanno compromesso l’efficienza e la stabilità finanziaria. In particolare:

- Eccessiva dipendenza da risorse straordinarie (es. POR), che ha costretto a continui interventi correttivi e rifinanziamenti.
- Ritardi nei pagamenti, con conseguenti disagi per gli studenti, in particolare fuori sede o con fragilità economiche.
- Presenza ricorrente di “idonei non beneficiari”, esclusi per esaurimento fondi, con grave ripercussione sulla credibilità del sistema universitario regionale.

Nonostante gli interventi straordinari che hanno consentito la copertura totale per l’a.a. 2024/2025, permane la necessità di una soluzione strutturale e permanente.

Obiettivo della proposta è istituire un Fondo specifico, stabile e vincolato, destinato alla copertura integrale e tempestiva delle borse di studio universitarie, alimentato in via strutturale dai risparmi derivanti dai costi dei Gruppi consiliari, come previsti dalla l.r. 19/2025. In questo modo si assicura:

- stabilità finanziaria del DSU, superando la logica delle coperture a carattere emergenziale;
- destinazione vincolata e aggiuntiva dei risparmi dei Gruppi consiliari, evitando che tali somme sostituiscano le risorse ordinarie;
- garanzia della copertura totale degli idonei, con erogazioni tempestive entro il 31 ottobre di ogni anno.

La PdL si compone di tre articoli, illustrati di seguito.

L'articolo 1 introduce nella l.r. 34/2001 il nuovo articolo 17-bis, che istituisce il Fondo per la Copertura integrale del diritto allo studio universitario, con natura vincolata.

Il Fondo è destinato a:

- finanziare il fabbisogno regionale necessario alla copertura totale degli idonei e all'accesso alle premialità statali;
- consentire l'erogazione tempestiva delle borse entro il 31 ottobre.

È alimentato da:

- a) risorse regionali ordinarie e programmate;
- b) risparmi strutturali dei Gruppi consiliari (l.r. 19/2025);
- c) eventuali risorse aggiuntive regionali, statali o comunitarie.

L'articolo 2 interviene sul comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2025, specificando che i risparmi derivanti dalla riduzione delle spese dei Gruppi consiliari confluiscono direttamente e automaticamente nel nuovo Fondo per la copertura integrale del DSU, assumendo carattere strutturale e aggiuntivo rispetto alle risorse regionali ordinarie.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Consiglio regionale, nel quale confluiscono i risparmi derivanti dalle misure previste dalla l.r. 19/2025. Tali risorse, iscritte come entrate vincolate, sono trasferite integralmente al Fondo DSU.

In sintesi, la presente proposta rappresenta un passo decisivo verso la stabilizzazione e il potenziamento economico del DSU in Calabria, trasformando un risparmio sulla spesa politica in un investimento strutturale nel futuro dei giovani calabresi capaci e meritevoli. Si tratta di un intervento strategico che incide positivamente sul futuro dei giovani calabresi meritevoli, rafforzando l'efficacia e la credibilità del sistema universitario regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

La proposta contiene disposizioni di natura ordinamentale che non generano nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, essendo fondate sulla riallocazione strutturale dei risparmi di spesa già quantificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 19/2025.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: “Disposizioni per il potenziamento strutturale del diritto allo studio universitario mediante la destinazione dei risparmi di spesa dei gruppi consiliari. Modifica delle leggi regionali 34/2001 e 19/2025”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Integra la l.r. 34/2001 con la istituzione del Fondo per la copertura integrale del diritto allo studio universitario.	//	//	Euro 236.353,03
2	Modifica l'articolo 2 della l.r.19/2025 specificando che i risparmi derivanti dalla riduzione delle spese dei Gruppi consiliari confluiscono direttamente e automaticamente nel nuovo Fondo per la copertura integrale del DSU.	0	0	0
3	Clausola di copertura finanziaria			

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	0	Euro 236.353,03	Euro 236.353,03	Euro 472.706,06
Totale	0	Euro 236.353,03	Euro 236.353,03	Euro 472.706,06

Art. 1

(Integrazione della l.r. 34/2001. Istituzione del Fondo per la copertura integrale del diritto allo studio universitario)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria), è inserito il seguente:

“Art. 17-bis

(Fondo per la copertura integrale del diritto allo studio universitario)

1. È istituito nello stato di previsione della spesa della Regione Calabria il Fondo per la copertura integrale del diritto allo studio universitario (DSU), con destinazione vincolata al finanziamento delle borse di studio e dei servizi connessi a favore degli studenti idonei.

2. Il Fondo è destinato prioritariamente a:

a) coprire il fabbisogno regionale necessario alla piena attuazione del diritto allo studio e all'eventuale accesso alle quote premiali statali;

b) garantire l'anticipo delle risorse e l'erogazione tempestiva delle borse di studio entro il 31 ottobre.

3. Il Fondo è alimentato da:

a) trasferimenti regionali ordinari e risorse proprie regionali previste dal piano triennale di cui all'articolo 24;

b) risparmi derivanti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2025, n. 19 (Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei gruppi consiliari);

c) eventuali ulteriori risorse regionali, statali o comunitarie.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 19/2025)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2025, n. 19 (Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

“2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati in via strutturale all'incremento delle dotazioni del Fondo per la copertura integrale del diritto allo studio universitario (DSU), istituito ai sensi dell'articolo 17-bis della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34. (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria).”.

2. La destinazione dei risparmi di cui al presente articolo costituisce risorsa finanziaria aggiuntiva, vincolata e integrativa, rispetto alle risorse regionali ordinarie destinate al DSU.

Art. 3

(Clausola finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla destinazione strutturale dei risparmi dei gruppi consiliari si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Consiglio regionale, nel quale confluiscono i risparmi di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 19/2025.

2. Le risorse confluite nel capitolo di cui al comma 1 sono integralmente trasferite al “Fondo per la copertura integrale del diritto allo studio universitario”, istituito dall'articolo 17-bis della l.r. 34/2001, per essere destinate esclusivamente alle finalità ivi previste.

3. La presente disposizione comporta un'iscrizione di risorse aggiuntive nel bilancio regionale destinate al DSU, in deroga al principio di invarianza finanziaria limitatamente a tale entrata vincolata.